

IVA

Gas metano per cooperative e condomini: Iva al 10% sul singolo appartamento

Per gli abitanti di condomini e cooperative che utilizzano il gas metano per alimentare impianti di riscaldamento centralizzati e collettivi si applica l'aliquota Iva agevolata al 10%, fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui, misurato sui consumi energetici di ogni appartamento e non dell'intero edificio. Sopra questo tetto, i consumi sono invece tassati con l'aliquota ordinaria. Rimangono, tuttavia, escluse dal conteggio le unità abitative che dispongono contemporaneamente di un allacciamento all'impianto centralizzato e di un'utenza autonoma di somministrazione di gas metano per usi civili. Pertanto, il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato da moltiplicare per il limite di 480 metri cubi deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscono anche di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili, per il quale risulta già applicabile l'aliquota agevolata. In particolare, i consumatori possono chiedere il rimborso della maggiore Iva pagata direttamente al gestore del servizio, poiché il rapporto tra utenti del servizio e imprese che erogano il gas è regolato dalla disciplina civilistica. Rientra, invece, tra le competenze dell'Amministrazione Finanziaria, stabilire le modalità di recupero dell'Iva applicata in misura ordinaria e versata all'Erario dai gestori, che potranno recuperare l'imposta entro due anni dalla data del versamento, a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti.

(Agenzia delle Entrate, RR.MM. n.108 e n.112 del 15/10/10 e 22/10/10)

DOCUMENTI INFORMATICI

Impronta dell'archivio informatico: approvate le disposizioni attuative

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state approvate le disposizioni attuative della comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari e individuate le ulteriori informazioni che devono essere comunicate. In virtù di quanto disposto dal D.M. del 23/01/04, che ha introdotto due procedure finalizzate alla distruzione degli archivi cartacei, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline e deve contenere, tra le altre informazioni:

- ▶ i dati identificativi dell'interessato e del responsabile della conservazione o del suo eventuale delegato;
- ▶ l'elenco dei documenti cui si riferisce l'impronta;
- ▶ l'indicazione del luogo in cui è conservata l'evidenza informatica da cui è stata generata l'impronta;
- ▶ e la marca temporale apposta all'archivio.

In via generale, i contribuenti che creeranno l'archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l'impronta entro gennaio 2012. Stessa scadenza anche per i contribuenti che, per gli anni d'imposta precedenti al 2010, hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento del 25/10/10)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

PROFESSIONISTI

Liquidazione in giudizio dei compensi con ritenuta del 20%

L'importo liquidato in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un lavoratore autonomo sconta la ritenuta d'acconto sull'intera somma riconosciuta dal giudice, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può portare i costi della causa in diminuzione dal reddito. Nel caso in cui queste spese non siano state scalate nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, il libero professionista può recuperare la maggiore imposta versata attraverso una dichiarazione integrativa o con istanza di rimborso. È questa l'interpretazione che risponde a un interpello presentato da una società citata in giudizio da un notaio per inadempimento contrattuale e che ribadisce l'obbligo, in capo al sostituto d'imposta, di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale. Pertanto, così come sono soggetti a tassazione i redditi di lavoro autonomo, lo sono anche i proventi sostitutivi della stessa tipologia di reddito, come nel caso della liquidazione giudiziale in questione.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.106 del 13/10/10)

Debenza Irap dello studio associato: possibile provare l'assenza d'autonoma organizzazione

L'esercizio in forma associata di una professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato ad Irap; a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.22386 del 3 novembre 2010.

(Cassazione, sentenza n.22386 del 3/11/10)

RIMBORSI

Richieste di rimborso Iva nell'Unione Europea relative al 2009 prorogate al 31 marzo 2011

I contribuenti italiani che intendono presentare una richiesta di rimborso dell'Iva relativa alle spese sostenute in un altro stato membro UE nell'anno 2009 devono presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2010. Il Consiglio europeo ha prorogato al 31 marzo 2011 tale termine: occorre, però, ricordare che il rimborso di tale imposta ha luogo soltanto nel caso in cui si tratti di operazioni imponibili o simili. Il diritto non può essere concesso quando sono stati acquistati beni o servizi per cui la nazione estera ha escluso il diritto alla detrazione. L'istanza di rimborso va presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo del canale Entratel o Fisconline.

(Consiglio europeo, direttiva n.66 del 14/10/10, G.U.U.E. L 275 del 20/10/2010)

ACCERTAMENTO

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Gli avvisi bonari non sono impugnabili: sono inviti al chiarimento

Non trova spazio nel quadro della giurisdizione tributaria vigente il ricorso contro una pretesa impositiva di fatto ancora "in bozza", come nel caso delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti e ai sostituti d'imposta – i cc.dd. "avvisi bonari" - il cui unico fine consiste nell'evitare l'eventuale reiterazione di errori e, al contempo, nel consentire al contribuente di evidenziare dati e notizie non considerati dall'Amministrazione finanziaria. In questo caso si tratta di comunicazioni che si sostanziano in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva,

elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione, che, dunque, non sono espressione di un potere pubblicistico autoritativo e, come tali, non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

In pratica, ai fini dell'impugnabilità, un atto tributario emanato dall'Amministrazione Finanziaria, spiega il documento di prassi, allineandosi con le recenti pronunce in materia della Corte di Cassazione, deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione. Questi atti, infatti, a differenza degli "avvisi bonari", sono espressione d'una pretesa impositiva definita e non condizionata. Requisiti questi che aprono la strada, di fatto, ad un'eventuale impugnazione da parte del contribuente. Questo vale anche se l'atto non si chiude con l'intimazione al ricorso a strumenti esecutivi, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.110 del 22/10/10)

BONUS OCCUPAZIONE

Si perde il beneficio in caso di mancata conservazione del posto di lavoro del dipendente

Il datore di lavoro che non conserva per un periodo minimo stabilito i posti di lavoro creati nelle aree svantaggiate non può fruire del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato e ancora non utilizzato. Pertanto, deve restituire il *quantum* già utilizzato. Inoltre, la condizione relativa alla conservazione del posto di lavoro opera indipendentemente dalla riferibilità dell'interruzione del rapporto alla volontà del datore di lavoro o del dipendente. Tale condizione si considera rispettata se in ciascun anno compreso nel periodo di sorveglianza viene conservato, in media annuale, l'incremento occupazionale rilevante realizzato nell'area svantaggiata. A tal fine, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore "agevolato" con altro, a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.105 del 12/10/10)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI SETTEMBRE 2010

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,6%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di settembre è pari 2,063881.

(Istat, Comunicato, 15/10/2010)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST* – MORATORIA DELLE SANZIONI

Con la circolare n.54/E/10 l'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema delle comunicazioni *black list*.

Prendendo atto del fatto che i chiarimenti forniti attraverso la precedente C.M. n.53/E/10, *commentati nella scorsa informativa*, sono stati resi a ridosso della scadenza del 2 novembre 2010, nonché considerando come vi siano ancora non pochi dubbi in capo agli operatori che devono procedere alla compilazione delle comunicazioni, è stata pubblicata tale ulteriore circolare.

Nei giorni scorsi ci si attendeva una ulteriore proroga della prima scadenza, proroga che invece non è stata concessa. Pertanto, entro lo scorso 2 novembre 2010 sono state presentate le comunicazioni delle operazioni intrattenute con operatori stabiliti nelle *black list*, con riferimento ai periodi mensili di luglio, agosto e settembre, nonché del trimestre luglio – settembre.

Con la nuova circolare, l'Agenzia comunica che:

l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali errori nella compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

Tale beneficio sarà riconosciuto solo nel caso in cui detti errori vengano corretti tramite apposita dichiarazione integrativa da presentare entro il prossimo 31/01/11.

Nel caso di omissione della comunicazione le sanzioni sono, invece, comminate nella misura ordinaria (da € 516 ad € 4.130).

Nel momento in cui fossero fornite ulteriori delucidazioni atte a dirimere i dubbi oggi esistenti in relazione alle modalità di compilazione della comunicazione, lo Studio provvederà, se necessario, a rettificare entro i termini previsti le comunicazioni già presentate.

Si invita la gentile clientela a tenere particolarmente monitorata la documentazione inerente le operazioni con operatori stabiliti nei Paesi *Black List*. In particolare, si ricorda che entro la fine del mese di novembre, per i contribuenti con periodicità mensile, dovrà essere resa la comunicazione relativa alle operazioni di ottobre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: DETRAZIONE IRPEF O IRES DEL 55% SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE
ENTRO IL 31/12/10**

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.

L'agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l'approvazione di una proroga per i prossimi periodi d'imposta.

Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione. La detrazione del 55% dell'importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell'imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo. L'importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:

- ➔ per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a € 181.818,18;
- ➔ per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
- ➔ per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
- ➔ per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a € 54.545,45.

Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la detrazione non è inibita, come chiarito dall'ENEA sul proprio sito *web* (faq n.65), ma è concessa solo per i pagamenti effettuati entro fine anno comunicando telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010 entro il prossimo 31 marzo 2011.

La Circolare n.21/10 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento dell'invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d'anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall'art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, dei dati relativi agli interventi realizzati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: TREMONTI-QUATER, PER LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE INVIO
TELEMATICO DAL 1° DICEMBRE 2010 AL 20 GENNAIO 2011**

L'art. 4 del D.L. n.40/10, convertito con modifiche nella L. n.73/10, ha introdotto per le imprese che operano nel settore tessile e della moda una detassazione dal reddito di impresa dei costi sostenuti nel periodo di imposta 2010 per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari fatti nell'Unione Europea. Con un provvedimento del 10 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione CRT (che sostituisce il precedente approvato il 2 aprile 2010), da presentare in via telematica da parte dei contribuenti interessati, tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011.

Ambito soggettivo di applicazione della agevolazione

L'agevolazione è fruibile da qualsiasi tipologia di impresa residente nel territorio dello Stato (o stabile organizzazione di soggetto non residente), qualunque sia la veste giuridica, anche se costituitasi nel corso del periodo di imposta 2010. Non è necessario, pertanto, che si tratti di un'impresa già esistente. È rilevante la classificazione dell'attività svolta: solo l'esercizio di una delle seguenti attività, rientranti nelle divisioni 13, 14 o 15 o nel codice attività 32.99.20 (solo in relazione alla fabbricazione di bottoni), consente di beneficiare della detassazione dei costi sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (nel 2010, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

➔ Preparazione e filatura di fibre tessili;
➔ Tessitura;
➔ Finissaggio dei tessili;
➔ Fabbricazione di tessuti a maglia;
➔ Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento);
➔ Fabbricazione di tappeti e moquette;
➔ Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
➔ Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie;
➔ Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali;
➔ Fabbricazione di altri prodotti tessili;
➔ Confezione di abbigliamento in pelle;
➔ Confezione di indumenti da lavoro;
➔ Confezione di altro abbigliamento esterno;
➔ Confezione di biancheria intima;
➔ Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori;
➔ Confezione di articoli in pelliccia;
➔ Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

➔ Fabbricazione di altri articoli di maglieria;
➔ Preparazione e concia del cuoio;
➔ Preparazione e tintura di pellicce;
➔ Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria;
➔ Fabbricazione di calzature;
➔ Fabbricazione di bottoni.

Ambito oggettivo di applicazione della agevolazione

La Tremonti-*quater* consiste nella detassazione dal reddito d'impresa del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione Europea. Il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda si suddivide nelle seguenti cinque fasi:

- 1) Ricerca ed ideazione estetica;
- 2) Realizzazione dei prototipi;
- 3) Preparazione del campionario o delle collezioni;
- 4) Promozione del campionario;
- 5) Gestione del magazzino campioni.

Ai fini della fruizione della detassazione Tremonti-*quater* le attività di cui ai punti 1) e 2) sono sempre agevolabili, mentre le attività di cui ai punti 3), 4) e 5) sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

Non possono fruire della detassazione le modifiche di *routine* o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non sono agevolabili le attività rientranti nell'ambito della "ricerca fondamentale", nella innovazione del processo e nella innovazione organizzativa.

Individuazione dei costi che possono essere detassati

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n.22 del 29 aprile 2010 come determinare il corretto ammontare dei costi agevolabili degli investimenti per la realizzazione dei campionari sostenuti tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. I costi devono essere di competenza economica del periodo d'imposta 2010, applicando le regole generali previste dal Tuir. Sono ammissibili, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo:

- ➔ il costo del personale (ricercatori e tecnici);
- ➔ il costo degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio;
- ➔ il costo di fabbricati utilizzati per la realizzazione di centri di ricerca;
- ➔ il costo di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- ➔ le consulenze esterne (purché in fattura sia evidenziato "*svolta in relazione all'attività di ricerca e sviluppo*");
- ➔ le spese generali (nel limite del 10% del costo del personale);
- ➔ l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi.

Con riferimento ai costi degli strumenti, delle attrezzature e dei fabbricati, gli importi agevolabili vengono così determinati:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

nel caso di acquisto diretto

la quota di ammortamento del periodo di imposta 2010, nel limite dei coefficienti previsti dal D.M. 31/12/88;

nel caso di acquisizione mediante contratto di *leasing*

(la cui durata deve rispettare i limiti previsti per la deducibilità dei canoni), la sola quota capitale dei canoni di competenza del periodo d'imposta 2010.

A prescindere dal regime contabile o fiscale adottato, i costi per cui il contribuente chiede l'agevolazione devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale risulti la loro imputabilità al periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili alla agevolazione.

La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate

L'agevolazione consiste in una detassazione ai fini Ires o Irpef (non rileva ai fini Irap) dell'intero importo dei costi afferenti gli investimenti ammissibili: in fase di compilazione del modello Unico 2011 sarà operata una variazione in diminuzione dalla base imponibile del reddito di impresa del contribuente interessato, indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (anche in presenza di una perdita). L'agevolazione non rileva nella determinazione degli acconti di imposta per il periodo 2010, ma solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il risparmio d'imposta deve essere predeterminato da parte del contribuente, cioè dovrà essere dichiarato mediante l'invio telematico obbligatorio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (modello CRT), da effettuarsi tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011, utilizzando il *software* "AgevolazioneCRT", disponibile a partire dal 20 novembre 2010.

L'agevolazione verrà riconosciuta, in ogni caso, a tutti i soggetti richiedenti e ammissibili: qualora le richieste superino lo stanziamento finanziario previsto (€ 70.000.000), a ciascun contribuente spetterà una percentuale proporzionale di detassazione stabilita con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La deduzione dal reddito di impresa dell'importo degli investimenti agevolabili non potrà comportare un risparmio di imposta superiore a quello comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante il modello CRT.

L'agevolazione Tremonti-*quater* è fruibile nei limiti del regime di aiuti temporanei di importo limitato, cioè potrà avere un importo massimo di € 500.000. Nel frontespizio del modello CRT l'impresa beneficiaria deve dichiarare di fruire dell'agevolazione nel rispetto del limite di aiuti di €500.000 nel triennio tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, al lordo delle imposte dovute, tenendo conto degli aiuti di importo limitato e degli aiuti "*de minimis*".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: AUTOTRASPORTATORI: LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA
INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI DEL CARBURANTE**

“...esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge”.

Queste sono le sanzioni previste dal Legislatore a carico del committente e del vettore che abbiano ommesso di indicare nella fattura di trasporto il costo del carburante così come contenute nel novellato art.83-*bis*, L. n.112/08 come in ultimo modificato dal D.L. n.125/10 convertito con Legge n.163 del 1° ottobre 2010.

Con l'art.83-*bis* del decreto citato è stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di autotrasporto subiscano aumenti dei propri costi a causa delle variazioni di prezzo del carburante, hanno diritto di richiedere ai propri committenti la rifusione di tali maggiori oneri.

Il meccanismo prevede che le fatture relative al trasporto per conto terzi debbano contenere l'indicazione della parte di corrispettivo imputabile al costo del carburante necessario al vettore per eseguire il servizio. In particolare si rende necessario distinguere i due casi di:

- 1) contratto di trasporto stipulato in forma scritta;
- 2) contratto di trasporto non stipulato in forma scritta.

Contratto di trasporto stipulato in forma scritta

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'art.6, del D.Lgs. n.286/05 in forma scritta, il contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore deve evidenziare la parte del corrispettivo che corrisponde al costo del carburante sostenuto dal vettore per eseguire il trasporto.

Una serie di modifiche sono state introdotte dalla Legge n.127 del 4 agosto 2010 proprio in relazione a questa tipologia contrattuale, in particolare:

- ➔ nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio atti a garantire il rispetto dei parametri di sicurezza previsti. Tali costi minimi sono individuati da accordi volontari di settore conclusi tra organizzazioni associative di vettori e organizzazioni associative dei committenti;
- ➔ in deroga a quanto sopra l'importo del corrispettivo è rimesso alla volontà delle parti se trattasi di prestazioni che non superino una percorrenza giornaliera di cento chilometri;
- ➔ a termine del contratto è fatto obbligo al vettore di fornire al committente *“un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali”*;
- ➔ nel caso in cui dalla fattura risulti un corrispettivo inferiore a quanto dovuto sulla base degli accordi, il vettore deve richiedere in pagamento la differenza al mittente entro un anno a decorrere dal giorno in cui sia conclusa la prestazione di trasporto.

Contratto di trasporto non stipulato in forma scritta

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Se, al contrario, il contratto di trasporto tra committente e vettore non sia stipulato per iscritto, sarà la fattura emessa dal vettore ad evidenziare la parte di compenso dovuto quale costo del carburante sostenuto dallo stesso per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche in questo caso può accadere che in fattura sia inserito, quale corrispettivo della quota diversa dal carburante, un importo inferiore a quello stabilito negli accordi.

In tal caso, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza, entro 5 giorni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 giorni successivi, il vettore, a pena di decadenza, può proporre, nei 15 giorni successivi, domanda d'ingiunzione al pagamento.

Si allunga poi, sempre per previsione della Legge n.127/10, il termine di pagamento del corrispettivo che non è più di 30 giorni ma di 60 calcolati a decorrere dalla data di emissione della fattura del vettore. Trascorsi i 60 giorni il creditore ha diritto agli interessi di mora, trascorsi 90 giorni al committente saranno applicate le sanzioni di cui abbiamo detto.

È prevista la possibilità di deroga sulla base di quanto previsto dagli accordi volontari di settore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. “PICCOLA” TRASPARENZA

Entro il termine del **31 dicembre 2010** le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l'opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all'art.116 del Tuir con riferimento al **triennio 2010 – 2012**.

Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l'opzione anche da quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2007 – 2009 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2010 – 2012.

Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato il capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d'altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi alla vigenza dell'opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

VANTAGGI

I principali **vantaggi** derivanti dall'opzione sono i seguenti:

- ▶ se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef (attualmente fissata al 43%) inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
- ▶ si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 12,5% se la partecipazione è non qualificata);
- ▶ si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato).

SVANTAGGI

L'opzione per il regime presenta anche degli **svantaggi** (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):

- ▶ poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
- ▶ sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).

Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.

Requisiti

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui alla lett.116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

- ➔ volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- ➔ compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l'acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell'art.87 del Tuir.

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- ▶ raccogliere il **consenso di tutti i soci**, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
- ▶ inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci);

Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall'applicazione della presente disciplina.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Fac-simile per la sollecitazione del consenso all'opzione per il regime fiscale di trasparenza

..... Srl

sede legale: – (.....)

codice fiscale, partita Iva, Registro imprese di n.:

Capitale sociale €

Spett.le Socio Sig.

.....
.....
.....

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del Tuir

Preg.mo Socio,

come già comunicato nell'assemblea tenutasi il giorno _____ presso la sede sociale, entro il 31/12/2010 scade il termine per

➔ l'esercizio dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del Tuir.

o in alternativa

➔ il rinnovo dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del Tuir.

Poiché è stato verificato che esistono i presupposti richiesti dalla norma e sono state già fornite ai soci le informazioni necessarie per verificare le eventuali implicazioni fiscali derivanti dal regime in oggetto, invitiamo a voler esprimere l'opzione mediante spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società in tempo utile perché possano essere espletati gli adempimenti connessi.

Credendo di far cosa gradita, alla presente alleghiamo un *fac-simile* di comunicazione che potrà essere utilizzato (con relativa busta già compilata), apponendo la firma in originale ed allegando, pur in assenza di esplicito obbligo di legge, una copia del documento di identità.

Chiediamo di far pervenire la risposta, positiva o negativa, alla società entro la data del

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Allegati:

- ▶ *fac-simile* per la manifestazione dell'opzione;
- ▶ busta precompilata per la spedizione.

Luogo e data

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Fac-simile per la risposta del socio sull'opzione per il regime fiscale di trasparenza
(indispensabile e da conservare)**

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art.116 del Tuir

Il sottoscritto, nato a il residente in, Via n..... , codice fiscale, in qualità di socio della società con sede in, Via, con la presente comunica:

- di voler optare
- di non voler optare *(la norma richiede solo l'esplicitazione dell'opzione, ma si crede utile evidenziare anche il diniego)*

per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dall'art.116 del DPR n.917/86 così come integrato dal D.M. 23 aprile 2004, per il triennio 2010-2012.

Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2010 AL 15 DICEMBRE 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 novembre al 15 dicembre 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**15
novembre**

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

▪ **Minusvalenze su partecipazioni**

Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all'art.109, commi 3-bis e seguenti del Tuir di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, scade oggi il termine di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati e notizie necessarie al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'art.37-bis, DPR n.600/73.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

16
novembre

- **Versamento delle imposte sugli intrattenimenti**
Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).
- **Versamenti Iva mensile**
Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
- **Versamenti Iva trimestrale**
I contribuenti Iva trimestrali, siano essi rientranti nelle deleghe di cui all'art.74 del DPR n.633/72, ovvero ordinari, devono versare l'imposta relativa al III trimestre 2010, utilizzando il modello F24 (codice tributo 6033).
- **Versamento dei contributi IVS artigiani e commercianti**
Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2010.
- **Ravvedimento**
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 ottobre con sanzione ridotta al 2,5%.
- **Dichiarazioni d'intento**
Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di ottobre.
- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare la **nona rata** (codice tributo 6099) ed applicare gli interessi nella misura del 4% annuo.
- **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 senza maggiorazione**
Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi, il 6 luglio, devono versare entro oggi la sesta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento della sesta rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.
Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la sesta rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.
- **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 con maggiorazione**
Le persone fisiche (titolari di p.iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima

rata il 16 luglio, ovvero se soggetti agli studi, il 5 agosto, devono versare entro oggi la quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la quinta rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.

▪ **Rateazione delle imposte e contributi per coloro che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, devono effettuare il versamento della rata Ires ed Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010, in scadenza. Sempre entro oggi tali soggetti devono effettuare il versamento della rata dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10, in scadenza.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

16
novembre

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. ▪ Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.
20 novembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 novembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
30 novembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/10.

30 novembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imposte e contributi da Unico per i non titolari di partita Iva Per i contribuenti non titolari di partita Iva che non hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della settima rata mensile se il primo versamento è stato fatto al 16/6, ovvero della sesta se il primo versamento è stato fatto al 16/7. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 versano entro oggi la sesta rata delle imposte se il primo versamento è avvenuto in data 6/7, ovvero versano la quinta se il primo versamento è stato fatto al 5/8. ▪ Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2009 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2009 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati.
--------------------	--

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

La scadenza riguarda anche le persone giuridiche aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813) ed i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi" (codice tributo 1799).

▪ **Presentazione elenchi Intra 12**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2010.

▪ **Comunicazioni *Black list***

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi *c.d. "black-list"* scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nei mesi di ottobre.

▪ **Seconda rata acconto per l'anno 2009 contributi IVS artigiani e commercianti**
È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2009 dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2009.

▪ **Seconda rata acconto per l'anno 2009 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps**

È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2009 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2009.

▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

15
dicembre

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016